

COMUNICATO UFFICIALE N. 12

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 MASCHILE DEL 15-16/01/2005

A) A CARICO TESSERATI  
SQUALIFICATI

CORRADINI GIUSEPPE (OSTIA VOLLEY CLUB) squalifica per una giornata (5 penalità).

RAIMONDI RICCARDO (POLIESPANSE CORREGGIO RE) squalifica per una giornata (6 penalità).

SOSPESI

SAMMITO RAFFAELE (CAFFE' MOAK MODICA RG) sospensione da ogni attività federale per 7 gg. per proteste plateali e reiterate avverso la direzione arbitrale, recidivo.

DIFFIDATI

DI GRANDE GIUSEPPE (PALL. AUGUSTA)

AMMONITI

DE GIORGI MARCO e PAPA ANTONIO (STIMA GALATONE LE)

MEMOLA MICHELE (MEGATON TERLIZZI BA)

SCHIFILLITI ALBERTO (MORENA SAPRI SA)

LICCIARDELLO ANTONIO (FONDIARIA SAI BROLO)

MORINI STEFANO (CUS DIVINO AMORE RM) per aver proferito a fine gara una frase irridente all'indirizzo del primo arbitro.

B) A CARICO SODALIZI

GS WF MARCONI – Richiamo per insufficienza del servizio di asciugatura (12/01/2005).

AS PALL. FABRIANO – Multa di € 130,00 per aver causato un ritardo di 13 minuti al regolare inizio della gara.

PALL. BOVOLONE VR - Multa di € 32,00 per aver il pubblico sostenitore rivolto offese e frasi di protesta nei confronti degli arbitri.

POLIESPANSE RE – Multa di € 120,00 per aver il pubblico sostenitore offeso e minacciato verbalmente la coppia arbitrale.

LODI PRO VOLLEY – Richiamo per mancanza della banda inferiore della rete.

CAFFE' MOAK RG – Multa di € 60,00 per aver un proprio dirigente subito la sanzione della sospensione.

UNIVERSAL CARPI MO – Richiamo per asciugatura non regolamentare.

POLAZZO VICENZA – Multa di € 40,00 per asciugatura non regolamentare.

BCC FANO PEDINI PU – Multa di € 50,00 per assenza del servizio asciugatura, recidiva.

C) RETTIFICHE

GARA N. 2500 DEL 08/01/2005 B2M PALL. AUGUSTA – VOLO VIRTUS LAMEZIA  
IL G.U.F.

Richiamato il proprio Com. Uff. n. 11 del 13/01/2005;

riesaminato il referto arbitrale rilevato che per nostro errore materiale è stata comminata la sanzione dell'ammonizione del tesserato Ferraiolo Giuseppe, che in quanto tesserato per altro sodalizio, non ha ovviamente preso parte all'incontro; considerato che dalle risultanze del referto arbitrale risulta che il provvedimento arbitrale ivi descritto, ed erroneamente imputato al predetto Ferraiolo Giuseppe, deve invece ascriversi al tesserato Cittadino Alessandro appartenente al Volo Virtus Lamezia, tanto premesso

DELIBERA

- di revocare la sanzione dell'ammonizione comminata al tesserato Ferraiolo Giuseppe del sodalizio Raffaele Lamezia;
- di infliggere al tesserato Cittadino Alessandro del sodalizio Volo Virtus Lamezia la sanzione della squalifica per una giornata per somma di penalità (4 penalità); sanzione già scontata.

Affisso in Roma il 20 Gennaio 2005

IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI  
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo